



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

ORIGINALE

Registro Generale n. 198

ORDINANZA N. 22 DEL 24-07-2017

Ufficio: UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DALL'INCROCIO DI VIA VILLA RE ALL'INCROCIO DI VIA CASALETTO GIORGI, PREVISTA PER IL 29 E 30 LUGLIO, PER LO SVOLGIMENTO "LARA FESTA".

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Vista la richiesta prot. 8015 del 25.05.2017 a firma della sig.ra Rosica Emiliana, in qualità di Presidente della Pro – Loco "Le Tre Montagne" di Pizzoli, con la quale chiede la chiusura al traffico veicolare, per il tratto di strada dall'incrocio di via Villa Re all'incrocio con via Casaletto Giorgi, dalle ore 14.00 del 29.07.2017 alle ore 02.00 del 30.07.2017 e dalle ore 14.00 del 30.07.2017 alle ore 02.00 del 31.07.2017, per lo svolgimento della festa denominata "Lara Festa 2017";

Visto l'art. 7 del Codice della Strada;

Visto l'art. 159 del Codice della Strada che prevede la rimozione dei veicoli lasciati in sosta che costituiscono grave intralcio o pericolo;

Visto il T.U.E.L.;

Visto il decreto sindacale di nomina del Responsabile dell'Area Vigilanza;

Ritenuto di dovere, a tutela della pubblica incolumità, vietare la circolazione e la sosta dei veicoli nelle suddette strade;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, del 24.07.2017;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione e contestuale divieto di sosta dei veicoli, con rimozione, su entrambi i lati, nel tratto di strada dall'incrocio di via Villa Re all'incrocio con via Casaletto Giorgi, dalle ore 14.00 del 29.07.2017 alle ore 02.00 del 30.07.2017 e dalle ore 14.00 del 30.07.2017 alle ore 02.00 del 31.07.2017, per lo svolgimento della festa denominata "Lara Festa 2017";

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico l'apposizione della prescritta segnaletica, con le modalità previste dal Codice della Strada e del regolamento di esecuzione e il ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione.

AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che, in relazione al disposto art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92;

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ioannucci Fabrizio

